



Bruxelles, 16.12.2020  
COM(2020) 823 final

ANNEXES 1 to 3

**ALLEGATI**

*della*

**proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, che abroga  
la direttiva (UE) 2016/1148**

{SEC(2020) 430 final} - {SWD(2020) 344 final} - {SWD(2020) 345 final}

ALLEGATO I

**SOGGETTI ESSENZIALI:**

**SETTORI, SOTTOSETTORI E TIPI DI SOGGETTI**

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	— Imprese elettriche di cui all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944 che svolgono l'attività di "fornitura" di cui all'articolo 2, punto 12, di tale direttiva <sup>(1)</sup>
		— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del sistema di trasmissione di cui all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944
		— Produttori di cui all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del mercato elettrico designato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2019/943 <sup>(2)</sup>
		— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia di cui all'articolo 2, punti 18, 20 e 59 della direttiva (UE) 2019/944

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	— Teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili <sup>3)</sup>
c) Petrolio	— Gestori di oleodotti
	— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
	— Organismi centrali di stoccaggio di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio <sup>4)</sup>
d) Gas	— Imprese fornitrici di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2009/73/CE <sup>5)</sup>
	— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE
	— Gestori del sistema di trasporto di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE
	— Gestori dell'impianto di stoccaggio di cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE
	— Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>4</sup> Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

<sup>5</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

		— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	— Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 <sup>6)</sup>
		— Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE <sup>7)</sup> , aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 <sup>8)</sup> , e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 <sup>9)</sup>

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

<sup>7</sup> Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

	b) Trasporto ferroviario	— Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE <sup>(10)</sup>
		— Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE
	c) Trasporto per vie d'acqua	— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 <sup>(11)</sup> , escluse le singole navi gestite da tali compagnie
		— Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE <sup>(12)</sup> , compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
		— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE <sup>(13)</sup>
	d) Trasporto su strada	— Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato

<sup>10</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

<sup>12</sup> Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

<sup>13</sup> Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

		(UE) 2015/962 della Commissione <sup>(14)</sup> responsabili del controllo della gestione del traffico
		— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE <sup>(15)</sup>
3. Settore bancario		Enti creditizi di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 <sup>(16)</sup>
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		— Gestori di sedi di negoziazione di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva 2014/65/UE <sup>(17)</sup>
		— Controparti centrali (CCP) di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(18)</sup>
5. Settore sanitario		— Prestatori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE <sup>(19)</sup>
		— Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) XXXX/XXXX relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero <sup>(20)</sup>

<sup>14</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

<sup>15</sup> Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>17</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

<sup>20</sup> [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 727 final].

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE<sup>(21)</sup></li> <li>— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2</li> <li>— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica ("elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) XXXX/XXXX<sup>(22)</sup></li> </ul>
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 98/83/CE del Consiglio <sup>(23)</sup> , ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2, punti da 1 a 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio <sup>(24)</sup>
8. Infrastrutture digitali		— Fornitori di punti di interscambio

<sup>21</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>22</sup> [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 725 final].

<sup>23</sup> Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

<sup>24</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

		Internet
		— Fornitori di servizi DNS
		— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
		— Fornitori di servizi di cloud computing
		— Fornitori di servizi di data center
		— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti ( <i>content delivery network</i> )
		— Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) n. 910/2014 <sup>(25)</sup>
		— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972 <sup>(26)</sup> o fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 se tali servizi sono accessibili al pubblico
9.	Pubblica amministrazione	— Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali
		— Enti della pubblica amministrazione delle regioni di livello NUTS 1 elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003 <sup>(27)</sup>
		— Enti della pubblica amministrazione delle regioni di livello NUTS 2

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

<sup>26</sup> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).



		elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003
10. Spazio		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972

*ALLEGATO II*

***SOGGETTI IMPORTANTI***

***SETTORI, SOTTOSETTORI E TIPI DI SOGGETTI***

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Servizi postali e di corriere		Fornitori di servizi postali di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67/CE <sup>(28)</sup> e fornitori di servizi di corriere
2. Gestione dei rifiuti		Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 3, punto 9, della direttiva 2008/98/CE <sup>(29)</sup> , escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche		Imprese che si occupano della fabbricazione, della produzione e della distribuzione di sostanze e articoli di cui all'articolo 3, punti 4, 9 e 14, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(30)</sup>
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 <sup>(31)</sup>
5. Fabbricazione	a) Fabbricazione di	Soggetti che fabbricano dispositivi

<sup>28</sup> Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

<sup>29</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

<sup>30</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>31</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

	dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i>	medici di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/745 <sup>(32)</sup> e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/746 <sup>(33)</sup> ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5.
	b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
	c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
	d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
	e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
	f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
6. Fornitori di servizi digitali		— Fornitori di mercati online
		— Fornitori di motori di ricerca online
		— Fornitori di piattaforme di servizi di social network

<sup>32</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

<sup>33</sup> Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

*ALLEGATO III*

**TAVOLA DI CONCORDANZA**

<b>Direttiva (UE) 2016/1148</b>	<b>Presente direttiva</b>
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	-
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 1, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 7	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 2	-
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	-
Articolo 6	-
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafi da 1 a 5	Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafi da 1 a 3	Articolo 9, paragrafi da 1 a 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 7
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 8
Articolo 10, paragrafi da 1 a 3	Articolo 11, paragrafi da 1 a 3
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafi da 1 a 2

Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafi 4 e 6
Articolo 11, paragrafo 4	-
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 7
Articolo 12, paragrafi da 1 a 5	Articolo 13, paragrafi da 1 a 5
Articolo 13	-
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafi da 2 a 4
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 5	Articolo 20, paragrafi 5, 6 e 8
Articolo 14, paragrafo 6	Articolo 20, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 7	-
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 29, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 29, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 29, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafi 1 e 2
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafi da 2 a 4
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 5	-
Articolo 16, paragrafo 6	Articolo 20, paragrafo 6
Articolo 16, paragrafo 7	Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafi 8 e 9	Articolo 20, paragrafo 11
Articolo 16, paragrafo 10	-
Articolo 16, paragrafo 11	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 1	-
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 29, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 29, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafi da 1 a 2
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 4
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 27
Articolo 21	Articolo 33
Articolo 22, paragrafi da 1 a 2	Articolo 37, paragrafi da 1 a 2
Articolo 23	Articolo 35
Articolo 24	-
Articolo 25	Articolo 38
Articolo 26	Articolo 42
Articolo 27	Articolo 43
Allegato I, punto 1	Articolo 10, paragrafo 1
Allegato I, punto 2, lettera a), punti da i) a iv)	Articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a d)
Allegato I, punto 2, lettera a), punto v)	Articolo 10, paragrafo 2, lettera f)
Allegato I, punto 2, lettera b)	Articolo 10, paragrafo 3
Allegato I, punto 2, lettera c), punti da i) a ii)	Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)
Allegato II	Allegato I
Allegato III, punti 1 e 2	Allegato II, punto 6

Allegato III, punto 3	Allegato I, punto 8
-----------------------	---------------------